



# Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

**Modifica del 18 ottobre 2017**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 1973<sup>1</sup> sulla navigazione aerea è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta l'ordinanza «Ufficio federale di polizia» è sostituito con «fedpol».*

*Art. 122a cpv. 4*

<sup>4</sup> Il DATEC ordina le misure di sicurezza. Consulta dapprima la polizia cantonale competente, l'esercente dell'aerodromo interessato e le imprese di trasporti aerei interessate.

*Art. 122d*      Esecuzione

<sup>1</sup> Il DATEC emana prescrizioni riguardanti:

- a. l'impostazione delle misure di sicurezza;
- b. il concorso dei servizi interessati;
- c. la ripartizione dei costi tra l'UFAC, gli esercenti degli aerodromi e le imprese di trasporti aerei.

<sup>2</sup> In casi particolari, secondo la gravità della minaccia e sulla base di un'analisi delle minacce svolta dall'Ufficio federale di polizia (fedpol), l'UFAC può ordinare altre misure e fissare la ripartizione dei costi; consulta previamente la polizia aeroportuale competente come pure l'esercente dell'aerodromo interessato.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le attribuzioni speciali conferite in casi particolari al comandante di una polizia cantonale (art. 100<sup>bis</sup> LNA).

<sup>1</sup> RS 748.01

*Art. 122e cpv. 3 e 4*

*Abrogati*

*Art. 122f cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e c*

<sup>1</sup> Salvo disposizioni contrarie del diritto estero applicabile, le guardie di sicurezza hanno in particolare i compiti e le competenze seguenti:

- b. in aerodromi esteri possono:
  - 1. perquisire i passeggeri e i bagagli a mano nonché sorvegliare i bagagli controllati e l'identificazione dei bagagli al fine di impedire l'introduzione clandestina di oggetti vietati che possono essere impiegati per mettere in pericolo l'aviazione civile,
  - 2. segnalare individui potenzialmente pericolosi ai servizi esteri competenti,
  - 3. fornire assistenza ai servizi esteri nello svolgimento dei loro compiti;
- c. *Abrogata*

*Art. 122k<sup>bis</sup>*    Dati relativi a individui potenzialmente pericolosi

<sup>1</sup> Ai fini di valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale (art. 21c cpv. 1 lett. b LNA) e decidere l'impiego di guardie di sicurezza, fedpol tratta nel sistema d'informazione:

- a. per quanto concerne il singolo individuo potenzialmente pericoloso le categorie di dati seguenti:
  - 1. voli prenotati,
  - 2. informazioni su pagamenti effettuati e sui mezzi di pagamento impiegati;
- b. altri dati su individui potenzialmente pericolosi necessari per valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda l'identità e i dati di contatto pubblicamente accessibili di individui potenzialmente pericolosi (art. 21c cpv. 1 lett. a LNA), fedpol tratta nel sistema d'informazione i seguenti dati:

- a. nome e cognome, compresi pseudonimi;
- b. data di nascita;
- c. luogo di nascita;
- d. luogo di attinenza;
- e. nazionalità;
- f. genere;
- g. stato civile;

- h. dati di contatto pubblicamente accessibili quali indirizzo postale, indirizzo elettronico, numeri telefonici;
- i. informazioni sui documenti di viaggio quali numero, Stato emittente, visti.

*Art. 122<sup>ker</sup>*      Dati relativi alle guardie di sicurezza

Fedpol tratta nel sistema d'informazione i seguenti dati relativi alle guardie di sicurezza che possono essere impiegate:

- a. nome e cognome;
- b. data di nascita;
- c. luogo di nascita;
- d. luogo di appartenenza e nazionalità;
- e. dati di contatto quali indirizzo postale, indirizzo elettronico, numeri telefonici;
- f. indirizzo in caso d'emergenza (cognome, nome, numero telefonico e rapporto tra la persona da contattare e la guardia di sicurezza);
- g. informazioni sui documenti di viaggio quali numero, Stato emittente e visti;
- h. coordinate di pagamento;
- i. conoscenze linguistiche;
- j. corsi seguiti in relazione all'attività di guardia di sicurezza e impieghi svolti.

*Art. 122<sup>n</sup>*      Rimborsi

In relazione con l'impiego delle guardie di sicurezza l'UFAC rimborsa:

- a. alle imprese di trasporti aerei: le spese per le prestazioni fornite in relazione con:
  - 1. la formazione e il perfezionamento delle guardie di sicurezza,
  - 2. la pianificazione dell'impiego delle guardie di sicurezza e i compiti amministrativi che vi sono connessi,
  - 3. l'analisi dei rischi e delle minacce,
  - 4. l'equipaggiamento delle guardie di sicurezza;
- b. ai Cantoni o Comuni e alla polizia dei trasporti: i salari e i costi salariali accessori per le guardie di sicurezza durante la formazione e il perfezionamento nonché durante l'impiego;
- c. alle guardie di sicurezza: le spese per la formazione e il perfezionamento nonché per l'impiego;
- d. ai Cantoni o ai Comuni: le spese per la gestione delle armi da fuoco delle guardie di sicurezza straniere durante il loro soggiorno in Svizzera.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

18 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr